

	<b>FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.</b>	
	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b>	
	<b>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE</b>	
	<b>ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI</b>	
	<b>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “RECINZIONE SEDIME</b>	
	<b>FERROVIARIO SULLA TRATTA ALTAMURA-TORITTO DELLA LINEA BARI-</b>	
	<b>MATERA”.</b>	
	<b>PARTE PRIMA</b>	
	<b>PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE</b>	
	<b>Modalità di presentazione</b>	
	a) il plico contenente le buste interne relative a “documenti” e “offerta tecnica” e “offerta economica”, a pena di esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, nonché pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al par. IV.5 del bando di gara e all’indirizzo di cui al par. I.2 del medesimo;	
	b) è, altresì, facoltà del concorrente provvedere alla consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, allo stesso indirizzo di cui al par. I.2 del bando, tutti i giorni non festivi, con l’esclusione del sabato, dalle ore 08.30 alle ore 13.30;	

- |  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  | c) in caso di consegna con metodo diverso dal servizio postale farà          |  |
|  | federe la data e l'ora apposte sul plico dall'addetto alla ricezione;        |  |
|  | d) il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso a esclusivo          |  |
|  | rischio del mittente;  |  |
|  | e) il plico deve recare all'esterno, oltre alle informazioni relative al     |  |
|  | mittente (denominazione o ragione sociale e indirizzo), le indicazioni       |  |
|  | relative all'oggetto della gara;   |  |
|  | f) il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; per |  |
|  | lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente dopo         |  |
|  | l'introduzione del contenuto e non anche quelli preincollati                 |  |
|  | meccanicamente in fase di fabbricazione delle buste (v. Cons. Stato,         |  |
|  | Sez. VI, 21 gennaio 2013, n. 319);   |  |
|  | h) il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate  |  |
|  | e controfirmate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione          |  |
|  | dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente, come segue:        |  |
|  | <b>- Busta 1 "Documenti"</b>   |  |
|  | <b>- Busta 2 "Offerta tecnica"</b>   |  |
|  | <b>- Busta 3 "Offerta economica e temporale".</b>                            |  |

**I. Contenuto della busta n. 1 "Documenti"**

**I.1 Documentazione richiesta a pena di esclusione:**

- |  |   |  |
|--|---|--|
|  | a) domanda di partecipazione alla gara (con specifica indicazione |  |
|  | del codice CIG, dell'oggetto del presente appalto, nonché,        |  |
|  | relativamente al mittente, del numero telefonico, del fax e       |  |

dell'indirizzo di posta elettronica certificata) recante dichiarazione del possesso:

1) dei requisiti di ordine generale di cui al successivo par. I.2;

2) dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica di cui al successivo par. I.3;

3) dei requisiti del progettista di cui al successivo par. I.4;

la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale potrà avvenire ai sensi dell'art. 6 bis, d. l.vo n. 163/2006 e della delibera A.V.C.P. n. 111 del 20.12.2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, al quale tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura possono registrarsi accedendo all'apposito link sul portale A.V.C.P. (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute;

b) attestazione di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

c) attestazione di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

d) dichiarazione di presa d'atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate in "computo metrico" ed "elenco prezzi" non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso gli stessi, convenuto "a corpo" e, pertanto, fisso e invariabile ai sensi dell'art. 53, comma 4, d. l.vo n. 163/2006 e che, quindi, resta a carico dell'impresa stessa l'obbligo di computare, in sede di predisposizione della propria offerta, l'intera opera, facendo riferimento agli elaborati grafici, nonché a tutti gli atti e i documenti costituenti l'appalto;

e) attestazione della stazione appaltante di avvenuto sopralluogo ai sensi dell'art. 106, comma 2, d.P.R. n. 207/2010: i concorrenti sono obbligati a prendere visione dello stato dei luoghi ove sarà effettuato l'intervento e per ognuno sarà rilasciata una sola attestazione di avvenuto sopralluogo. La presa visione potrà essere effettuata esclusivamente dai seguenti soggetti:

1) legale rappresentante dell'impresa;

2) direttore tecnico dell'impresa e soggetti all'uopo muniti di delega, recante in allegato copia di un valido documento di identità del delegante.

La presa visione dei luoghi, con rilascio della relativa attestazione, avverrà, nelle giornate dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, previa richiesta di appuntamento da concordare con il R.U.P., ing. Stefano Di Bello - tel. : +39 080/5725318; +39 080/5725210;

f) dichiarazione di accettazione della facoltà concessa alla stazione appaltante di revocare in ogni caso e momento l'aggiudicazione

dell'appalto e i presupposti atti di gara, ovvero di recedere dal contratto d'appalto sottoscritto, in caso di sopravvenuta mancanza, per qualsiasi ragione, delle necessarie coperture finanziarie stanziare con la deliberazione CIPE n. 62 del 3 agosto 2011, senza che ciò comporti responsabilità alcuna di quest'ultima nei confronti del concorrente il quale, per l'effetto, dichiara altresì di rinunciare preventivamente a richiedere qualsivoglia risarcimento dei danni ipoteticamente subiti;

g) cauzione provvisoria prestata ai sensi dell'art. 75, d. l.vo n. 163/2006, a garanzia anche del rischio di pagamento della sanzione pecuniaria prevista al successivo par. 1.2 per mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive ex art. 38, comma 2 bis, D.Lgs. n. 163/2006: in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o aggregazione di imprese retiste non ancora costituiti, la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi, consorziarsi o aggregarsi;

h) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'art. 75, comma 8, d. l.vo n. 163/2006, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'art. 113 del d. l.vo n. 163/2006, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario;

i) dichiarazione di impegnarsi a mantenere vincolata la propria offerta per almeno 180 giorni dalla data di presentazione;

l) attestazione di avvenuto pagamento del contributo nell'importo stabilito dall'A.V.C.P., a favore della stessa secondo le modalità e i

termini previsti dalle istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, legge n. 266/2005, al seguente

indirizzo: <http://www.avcp.it/riscossioni.html>;

m) indicazione delle posizioni INPS, INAIL e Cassa Edile del concorrente;

n) indicazione del domicilio fiscale, del codice fiscale, della partita Iva e dell'indirizzo di posta elettronica e/o numero di fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 79, comma 5 *bis* e *quinquies*, d. l.vo n. 163/2006 per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara (v. Cons. Stato, Sez. VI, 14 marzo 2014, n. 1296).

o) **limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore:** ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), d.P.R. n. 445/2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento;

p) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti e GEIE:**

1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione, pena l'esclusione, delle quote di partecipazione al

raggruppamento o consorzio, che possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato;

2) se già costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione, pena l'esclusione, del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e delle quote di partecipazione al raggruppamento, che possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato; in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;

i lavori saranno eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate;

3) in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai successivi parr. 1.2 e 1.3, distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza; le imprese cooptate ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 5, d.P.R. n. 207/2010, devono possedere i requisiti di cui all'art. 38, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006 e rendere le dichiarazioni di cui ai successivi parr. 1.2 e 1.3;

q) **limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane:**

1) ai sensi dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del d. l.vo n. 163/2006, deve essere indicato in sede di offerta, pena l'esclusione, il consorzio o i consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara;

2) il soggetto così indicato deve possedere i requisiti di cui all'art. 38 del d. l.vo n. 163/2006 e presentare e sottoscrivere, pena l'esclusione, le dichiarazioni di cui al successivo par. 1.2 unitamente all'offerta; è fatto divieto a quest'ultimo di partecipare in qualsiasi altra forma alla presente gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorzio e si applica l'art. 353 del codice penale;

r) **limitatamente ai consorzi stabili:** ai sensi dell'art. 36, comma 5, d. l.vo n. 163/2006, i consorzi stabili, se non intendono partecipare in proprio ed eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione d'impresa, sono tenuti a indicare, a pena di esclusione, per quali consorziati esecutori il consorzio concorre; questi ultimi devono possedere e dichiarare, pena l'esclusione, i requisiti di cui all'art. 38 del d. l.vo n. 163/2006; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla presente gara: in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorzio e si applica l'art. 353 del codice penale;

s) **limitatamente ai concorrenti che intendono avvalersi del subappalto:** ai sensi dell'articolo 118, d. l.vo n. 163/2006, una dichiarazione con la quale il concorrente indica i lavori o le parti di opere che intende subappaltare;

t) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento**: ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, d. l.vo n. 163/2006, il concorrente può avvalersi dei requisiti di ordine speciale posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle condizioni di cui al successivo capo IV, par. IV.1;

u) **limitatamente alle imprese riunite nell'ambito di una rete di imprese ex art. 3, comma 4-ter l. n. 33/2009**: occorre operare una differenziazione ai fini della partecipazione alla gara e della qualificazione, a seconda delle diverse modalità di sottoscrizione del contratto di rete e del diverso grado di strutturazione della stessa, in conformità a quanto stabilito nella determinazione dell'A.v.c.p. n. 3 del 23 aprile 2013: "Partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per l'aggiudicazione di contratti pubblici ai sensi degli articoli 34 e 37 del d. l.vo 163/2006".

In caso di partecipazione alle gare da parte di imprese riunite nell'ambito di una rete di imprese, ricorre l'obbligo:

- di presentare in originale, o in copia autentica conforme all'originale ai sensi di legge, pena l'esclusione, il contratto di rete costituito per atto pubblico, scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente, secondo quanto previsto dall'art. 45 del d.l. n. 83/2012 (convertito in L. n. 134/2012), iscritto nel registro delle imprese per ciascun partecipante, che ha acquisito efficacia a decorrere dall'ultima delle iscrizioni imposte a tutti i contraenti originari;

- di presentare in originale o in copia autentica conforme all'originale, ai sensi di legge, pena l'esclusione, il certificato di iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

- nel caso in cui la rete sia dotata di un organo comune e di soggettività giuridica, nel cui programma rientri la partecipazione congiunta a procedure di gara, l'aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, sicché la domanda e l'offerta presentate valgono a impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto, salvo diverse indicazioni in sede di offerta. L'organo comune deve indicare la composizione dell'aggregazione tra le imprese che partecipa alla gara; alle imprese indicate è fatto divieto di partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma. Il contratto di rete deve contemplare il conferimento di un mandato che presenti tutti i requisiti stabiliti dall'art. 37 del d. l.vo n. 163/2006 a partecipare a procedure di gara e a stipulare il relativo contratto;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, deve essere confermata dalle imprese retiste, pena l'esclusione, all'atto della partecipazione alla gara, mediante la sottoscrizione della domanda e dell'offerta, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale dell'organo di rappresentanza comune al quale è stato conferito il

potere, in qualità di mandatario, di presentare l'offerta nella presente  
procedura di gara;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di  
potere di rappresentanza o sia sprovvisto di organo comune,  
l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del  
raggruppamento costituendo o costituito, con l'applicazione delle  
relative regole. Nel caso di raggruppamento costituendo, devono  
essere osservate le seguenti formalità: sottoscrizione dell'offerta o  
della domanda di partecipazione delle imprese retiste parte  
dell'aggregazione interessata all'appalto; sottoscrizione dell'impegno  
che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, sarà conferito mandato  
collettivo speciale con rappresentanza a una delle imprese retiste  
partecipanti alla gara per la stipula del relativo contratto. In  
alternativa, è sempre ammesso il conferimento del mandato prima  
della partecipazione alla gara alla stessa stregua di un R.T.I. costituito.

Il mandato può assumere alternativamente la forma di: scrittura  
privata non autenticata, sottoscritta, anche digitalmente, dagli  
operatori economici aderenti alla rete o dai loro rappresentanti legali,  
nel caso di contratto di rete redatto per atto pubblico o per scrittura  
privata autenticata; scrittura privata autenticata, nel caso di  
contratto di rete redatto per atto firmato digitalmente;

- in ogni caso, ciascuna impresa retista deve presentare e  
sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai successivi parr. 1.2 e 1.3,

distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti generali e speciali di propria competenza.

## **I.2 Requisiti di ordine generale**

Una dichiarazione redatta ai sensi della Parte Terza, capo I, del presente disciplinare di gara, attestante il possesso dei seguenti requisiti:

1) iscrizione per l'attività oggetto di appalto nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia, completa dei dati anagrafici e di residenza del titolare, dei soci, dei direttori tecnici, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dei soci accomandatari o del socio unico, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;

2) assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, d. l.vo n. 163/2006 quali:

a) soggetti che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186 bis, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (cd. "concordato in continuità aziendale"), a condizione che l'impresa abbia quanto meno presentato domanda di ammissione al concordato preventivo previa autorizzazione del Tribunale (Cons. Stato, Sez. IV, 3 luglio 2014, n. 3344);

b) soggetti nei cui confronti è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3, l. n. 1423/1956 (ora art. 6, d. l.vo n. 159/2011), o di una delle cause

ostative previste dall'articolo 10, l. n. 575/1965 (ora art. 67, d. l.vo n. 159/2011);

c) soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari.

Il concorrente deve dichiarare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione ex art. 38, comma 2 del Codice. Il concorrente non è tenuto a indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

Le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alle lettere b) e c) devono riguardare:

- il titolare e il direttore tecnico in caso di impresa individuale;

- tutti i soci e il direttore tecnico in caso di società in nome collettivo;

- tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice;

- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Le dichiarazioni di cui alle lett. b) e c) dell'art. 38, comma 1, d. l.vo 12 aprile 2006, n. 163, devono essere rese anche dal procuratore *ad negotia* se lo stesso si connota come amministratore di fatto ai sensi dell'art. 2639, comma 1 c.c. e, in forza della procura rilasciatagli, assomma in sé anche il ruolo di rappresentante della società, sia pure eventualmente solo per una serie determinata di atti (v. Cons. Stato, Ad. plen., 16 ottobre 2013, n. 23).

L'espressione «socio di maggioranza» in caso di società con meno di quattro soci e costituite in forma diversa dalla società in nome collettivo e da quella in accomandita semplice, di cui alle lett. b) e c) dell'art. 38, comma 1, d. l.vo 12 aprile 2006, n. 163, s'intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50% (v. Cons. Stato, Ad. plen., 6 novembre 2013, n. 24).

La dichiarazione di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) deve riguardare anche i soggetti sopraelencati che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Sussiste in capo al cessionario di azienda l'onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c),

d. l.vo n. 163/2006, anche con riferimento agli amministratori e ai direttori tecnici che abbiano operato presso la cedente nell'ultimo anno anteriore alla data di indizione del bando (v. Cons. Stato, Ad. plen., 4 maggio 2012, n. 10).

Sussiste, altresì, in capo alla società incorporante, o risultante dalla fusione, l'onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), d. l.vo n. 163/2006, anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che abbiano operato presso la società incorporata o le società fuse in nell'ultimo anno (v. Cons. Stato, Ad. plen., 7 giugno 2012, n. 21).

Qualora vi siano tali soggetti, il concorrente deve dichiarare l'assenza delle predette cause di esclusione oppure indicare le sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta.

Qualora vi siano soggetti per i quali sussistano le predette cause di esclusione, il concorrente deve dimostrare di aver adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato;

d) soggetti che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17, l. 19.3.1990, n. 55; l'esclusione ha la durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) soggetti che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo

derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) soggetti che hanno commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

A quest'ultimo fine si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all'art. 48 *bis*, co. 1 e 2 *bis*, d.P.R. n. 602/1973; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.

Al medesimo proposito, non è ammissibile la partecipazione alla procedura di gara del soggetto che, al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, non abbia già conseguito il provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateizzazione o dilazione del debito tributario (v. Cons. Stato, Ad. plen., 5 giugno 2013, n. 15 e 20 agosto 2013, n. 20);

	h) soggetti iscritti, ai sensi del comma 1 <i>ter</i> dell'art. 38, d. l.vo n. 163/2006, nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, d. l.vo n. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;	
	i) soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti. Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 2, co. 2, d. l. n. 210/2002, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 266/2002 (cfr., anche, da ultimo, INPS, Direzione Centrale Entrate, messaggio n. 6756 del 2.9.2014); i soggetti di cui all'art. 47, co. 1, d. lvo. n. 163/2006 dimostrano, ai sensi dell'art. 47, co. 2, d. lvo. n. 163/2006, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva;	
	l) soggetti che non presentino la certificazione di cui all'art. 17, legge n. 68/1999, salvo il disposto del comma 2 dell'art. 38, d. l.vo n. 163/2006;	
	m) soggetti nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), d. l.vo n. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica	

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 *bis*, comma 1, d.l. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248/2006;

*m-bis*) nei cui confronti, ai sensi dell'art. 40, comma 9-*quater*, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all' art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

*m-ter*) soggetti di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13.5.1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, co. 1, l. n. 689/1981. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'A.V.C.P., la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

Valgono per la dichiarazione di cui alla presente lett. *m-ter*) le prescrizioni di cui alle precedenti lett. b) e c) quanto a "procuratori *ad negotia*" (Ad. plen., n. 23/2013 *cit.*) e "socio di maggioranza" (Ad. plen., n. 24/2013 *cit.*);

m-quater) soggetti che si trovino, rispetto a un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

I concorrenti allegano, alternativamente:

- la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. rispetto ad alcun soggetto e di avere formulato l'offerta autonomamente;

- la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c. c. e di avere formulato l'offerta autonomamente;

- la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 cod. civ. e di avere formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi suindicate, la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili a un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Alla dichiarazione devono essere allegati i documenti (ad es. visure storiche, statuti, documenti relativi all'organizzazione aziendale, accordi contrattuali all'interno dello stesso gruppo) da cui emerga la sussistenza di tale autonomia e in cui si dia evidenza che la situazione

di controllo, di mero collegamento ex art. 2359, comma 3 c.c., o relazione di semplice fatto (ad es. società tra loro del tutto indipendenti, ma controllate dalle stesse persone fisiche, oppure da persone fisiche appartenenti alla stessa famiglia), non ha influito sulla formulazione dell'offerta. Detti documenti devono essere inseriti in apposita busta all'interno della busta n. 1 "Documenti", debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e della dicitura "Verifica della documentazione - sussistenza situazione di controllo".

La verifica di detta documentazione e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica;

2) di non essersi avvalso dei piani di emersione in applicazione della l. n. 266/2002;

3) l'inesistenza delle cause di esclusione dalla procedura di appalto di cui all'art. 41, d. l.vo n. 198/2006;

4) l'inesistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 44, d. l.vo. n. 286/1998;

5) di non aver instaurato, a decorrere dal 28.11.2012, a norma dell'art. 53, comma 16 *ter*, d. l.vo n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, lett. e), l. n. 190/2012, rapporti lavorativi o professionali con ex dipendenti pubblici che abbiano esercitato negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto delle amministrazioni di cui ha beneficiato l'impresa concorrente;

6) l'assenza di partecipazione plurima, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, d. l.vo n. 163/2006, ossia che alla stessa gara non partecipa individualmente e in raggruppamento temporaneo, o in raggruppamento temporaneo a valle di una aggregazione di imprese aderenti a un contratto di rete, ovvero consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero ancora quale consorziata di consorzio stabile o consorziata indicata per l'esecuzione da un consorzio di cooperative o di imprese artigiane.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2 *bis*, D.Lgs. n. 163/2006, come inserito dall'art. 39 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo articolo 38 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari allo 0,2% dell'importo a base d'asta, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente il termine di dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile

decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all'art. 38, d. l.vo n. 163/2006, si applica l'art. 43, d.P.R. n. 445/2000.

**I.3 Requisiti di ordine speciale per esecutore lavori: capacità tecnica:**

Una dichiarazione, redatta ai sensi della Parte Terza, capo I, del presente disciplinare di gara, attestante il possesso dei requisiti speciali di capacità tecnica, come segue:

a) il possesso dell'attestazione di qualificazione S.O.A., in corso di validità, riportante tutti i contenuti rilevanti dell'originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, partecipazione a consorzi, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie e classifiche di attestazione rilevanti ai fini della partecipazione, annotazione del possesso del sistema di qualità); in luogo della dichiarazione, il possesso dell'attestazione S.O.A. può essere comprovato mediante allegazione dell'originale o di copia autenticata ai sensi di legge della medesima attestazione.

L'attestazione S.O.A. deve essere posseduta per categoria e classifica indicata al capo II, par. II.8 del bando di gara.

b) certificazione del possesso del sistema di qualità UNI EN ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; in caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli

operatori economici raggruppati, a eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.

Ai sensi dell'articolo 63, d.P.R. n. 207/2010, il possesso di tale certificazione deve risultare da annotazione in calce all'attestazione S.O.A..

In alternativa può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato o dalla pertinente dichiarazione sostitutiva esclusivamente qualora il concorrente sia in possesso di attestazione S.O.A. in corso di validità ma tale condizione non sia stata ancora annotata sulla predetta attestazione, a condizione che l'operatore economico allegghi l'istanza già presentata alla S.O.A., con prova dell'avvenuto ricevimento, finalizzata all'aggiornamento dell'attestazione.

#### **I.4 Requisiti del progettista:**

a) ai fini della redazione della progettazione esecutiva il concorrente deve possedere uno dei seguenti requisiti:

1) l'attestazione S.O.A. di cui al precedente par. I.3, lett. a) anche per prestazione di progettazione e per categorie e importi adeguati ai lavori da appaltare, ai sensi del capo II, par. II.8 del bando di gara;

2) in mancanza, ai sensi dell'art. 53, comma 3, d. l.vo n. 163/2006, deve associare, in raggruppamento temporaneo di tipo verticale e in qualità di mandante, uno o più soggetti tra quelli elencati all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f bis), g) e h), d. l.vo n. 163/2006, in possesso

dei citati requisiti progettuali cui affidare, in caso di aggiudicazione, le attività di progettazione (progettista associato);

3) ovvero, indicare uno o più soggetti tra quelli elencati all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f bis), g) ed h), d. l.vo n. 163/2006, in possesso dei citati requisiti progettuali cui affidare, in caso di aggiudicazione, le attività di progettazione (progettista indicato);

b) i soggetti incaricati della redazione della progettazione ai sensi della precedente lettera a), punti nn. 2 e 3, devono dichiarare, oltre alle qualifiche professionali:

1) l'assenza di cause di esclusione e il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, d. l.vo n. 163/2006;

2) l'iscrizione al relativo ordine professionale;

3) il rispetto degli obblighi e dei divieti di cui all'art. 90, d. l.vo n. 163/2006 s.m.i. e all'art. 253, d.P.R. n. 207/2010;

c) i progettisti, nel caso previsto dalla precedente lettera a), punti nn. 2 e 3, devono inoltre obbligatoriamente essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ex art. 263 del d.P.R. n. 207/2010 di seguito indicati:

1) fatturato globale per servizi di progettazione di cui all'art. 252, d.P.R. n. 207/2010, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando di gara, per un importo non inferiore a 2 (due) volte l'importo del corrispettivo per la progettazione a base di gara;

2) avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi di progettazione di cui all'art. 252, d.P.R. n. 207/2010 relativi ai lavori appartenenti a ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferisce la progettazione da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria almeno pari all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo a ognuna delle classi e categorie;

3) avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di due servizi di progettazione di cui all'art. 252, d.P.R. n. 207/2010, relativi ai lavori appartenenti a ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferisce la progettazione da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,80 (zerovirgolaottanta) volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo a ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;

4) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita iva e che firmino il progetto o i rapporti di verifica del progetto, ovvero

facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione iva, nonché i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni) nella misura pari a 1 (una) volta rispetto alle 3 (tre) unità stimate come necessarie per lo svolgimento dell'incarico di progettazione, tra cui obbligatoriamente:

- un esperto in tracciati ferroviari;
- un esperto in opere d'arte ferroviarie;
- un geologo.

I servizi valutabili sono quelli di cui all'art. 263, comma 2, d.P.R. n. 207/2010.

Per ciascun incarico dovrà essere fornito l'importo, la descrizione della prestazione, nonché il soggetto che ha svolto il servizio e il relativo committente. Per il requisito di cui al n. 4) il personale tecnico deve essere nominativamente indicato con la precisazione del rapporto, ruolo o carica rivestiti in relazione al soggetto offerente.

## **II. Contenuto della busta n. 2 “Offerta tecnica”**

In questa busta deve essere contenuta, a pena di esclusione, solo l'offerta tecnica (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 luglio 2013, n. 3841; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 2 settembre 2014, n. 1053; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 2 luglio 2014, n. 1716).

In particolare, la busta n.2 deve contenere, a pena di esclusione, una relazione descrittiva, corredata da elaborati grafici, che illustri l'offerta

tecnica proposta per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori, ivi comprese eventuali soluzioni migliorative e integrazioni tecniche al progetto definitivo posto a base di gara.

L'offerta tecnica non dovrà in ogni caso recare varianti che modifichino in modo essenziale le impostazioni sostanziali dell'opera approvata e posta a base di gara, che diminuiscano i carichi di esercizio o che comportino modifiche di tracciato o che, comunque, richiedano nuove approvazioni urbanistico-ambientali, o che modifichino le prescrizioni impartite dagli Enti competenti in sede di approvazione del progetto, a meno che non sia esplicitamente consentito nei successivi sub-elementi di valutazione al fine di ottemperare a specifiche prescrizioni degli Enti. Non saranno prese in considerazione, pertanto, le varianti che non risponderanno ai vincoli sopra indicati, ai sensi dell'art. 76, comma 4, d. l.vo n. 163/2006 (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 luglio 2014, n. 3435).

### **III. Contenuto della busta n. 3 "Offerta economica"**

In questa busta deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta economica, l'indicazione del tempo di esecuzione dei lavori, il cronoprogramma, il computo metrico estimativo, l'elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi debitamente compilato.

Tempo di esecuzione dei lavori:

non superiore a giorni 300 (trecento) e non inferiore a giorni 210 (duecentodieci);

L'offerta economica è redatta mediante dichiarazione, sottoscritta a pena di esclusione dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore contenente:

a) l'indicazione in cifre e in lettere del prezzo e del conseguente ribasso percentuale offerti sull'importo dei lavori a base d'asta, al netto degli oneri per la sicurezza già stimati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso;

b) l'indicazione in cifre e in lettere del prezzo e del conseguente ribasso percentuale offerti sull'importo per la progettazione definitiva ed esecutiva a base di gara;

c) l'indicazione in cifre e in lettere dell'importo globale e del conseguente ribasso percentuale unico offerti sull'importo complessivo a base d'asta per i lavori e la progettazione definitiva ed esecutiva.

#### **IV. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione**

##### **IV.1 Avvalimento**

In applicazione della Parte Prima, par. I.1, lett. s), del presente disciplinare di gara, l'avvalimento è ammesso alle seguenti condizioni, a pena di esclusione:

a) in relazione soltanto ai requisiti speciali di cui all'attestazione di qualificazione SOA richiesta dal presente disciplinare di gara;

b) è ammesso l'avvalimento cd. "plurimo o frazionato" (v. Cons. Stato, Sez. V, 9 dicembre 2013, n. 5874; comunicato dell'A.V.C.P. del 20.3.2014);

c) della stessa impresa ausiliaria non può avvalersi più di un concorrente;

d) all'impresa ausiliaria è fatto divieto di partecipare in proprio alla presente gara;

e) l'istituto dell'avvalimento è applicabile al solo concorrente e non anche all'impresa ausiliaria (divieto di cd. "avvalimento a cascata", v. Cons. Stato, Sez. IV, 24 maggio 2013, n. 2832);

f) anche le imprese ausiliarie devono possedere i requisiti di cui all'art. 38, d. l.vo n. 163/2006;

g) ai sensi dell'art. 49, comma 2, d. l.vo n. 163/2006, alla documentazione amministrativa, oltre all'eventuale attestazione S.O.A. del concorrente e dell'impresa ausiliaria, devono essere allegati:

1) una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

2) una o più dichiarazioni dell'impresa ausiliaria con le quali quest'ultima:

- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38, d. l.vo n. 163/2006;

- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente e di cui si avvale il concorrente medesimo,

attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste ai concorrenti;

- attesta che non partecipa alla gara in proprio o raggruppata o consorziata ai sensi dell'articolo 34, d. l.vo n. 163/2006;

3) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, secondo le indicazioni di cui all'art. 88, comma 1, d.P.R. n. 207/2010 (cfr., Cons. Stato, Sez. III, 11 luglio 2014, n. 3599); nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

#### **IV.2 Riduzione dell'importo della cauzione provvisoria**

Ai sensi degli artt. 40, comma 7 e 75, comma 7 del d. l.vo n. 163/2006, l'importo della cauzione provvisoria di cui al par. III.1, lett. a), del bando di gara è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, con le seguenti precisazioni:

a) la predetta condizione è dimostrata mediante allegazione dell'originale o della copia autenticata del certificato del sistema di qualità conforme alle predette norme, oppure mediante

dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46, d.P.R. n. 445/2000

riportante i contenuti della certificazione originale;

b) la predetta condizione può, altresì, essere dimostrata con l'allegazione dell'attestazione S.O.A., in originale o copia autenticata, che ne riporti l'annotazione;

c) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;

d) in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 49 del d. l.vo n. 163/2006, per beneficiare della riduzione, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'operatore economico concorrente, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

### **IV.3 Cause di esclusione**

In conformità al disposto normativo di cui all'art. 46 comma 1 bis del d.l.vo n. 163/2006, l'esclusione del concorrente può essere disposta nelle seguenti ipotesi:

a) in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei contratti pubblici, dal Regolamento di attuazione e da altre disposizioni di legge vigenti;

b) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;

c) in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura

dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Ai sensi dell'art. 46, comma 1 *ter*, d.l.vo n. 163/2006, come aggiunto dall'art. 39 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2 *bis*, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

## **PARTE SECONDA**

### **PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

#### **I. Criterio di aggiudicazione:**

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del d. l.vo n.163/2006, determinata in base ai seguenti elementi di valutazione qualitativa e quantitativa applicati congiuntamente e di seguito elencati:

**a) "valore tecnico " del progetto**

**b) offerta economica**

**c) tempo di esecuzione dei lavori**

L'individuazione, in conformità del disposto all'allegato "F" del d.P.R. n. 207/2010, dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo aggregativo – compensatore.

L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà ricavata con la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [ W_i * V_{(a) i} ]$$

dove:

$C_{(a)}$  = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

$W_i$  = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a) i}$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito

(i) variabile tra zero e uno;

$\sum_n$  = sommatoria.

In particolare:

A) il punteggio relativo all'elemento qualitativo "**valore tecnico**", **max punti 70**, verrà attribuito prendendo in esame i seguenti criteri ed elementi di valutazione della soluzione proposta dall'offerente:

$V_{(a) 1}$  Qualità dei materiali: utilizzo di materiali certificati e omologati occorrenti alla esecuzione dell'opera in misura maggiore rispetto al minimo previsto dalla normativa vigente (p.e. durabilità usura, certificazione ambientale ed ecologica, ecc.) Punti 10

$V_{(a) 2}$  Qualità dei materiali: caratteristiche tecnico-qualitative dei materiali offerti rispetto alle specifiche riportate in capitolato e poste a base di gara Punti 10

V <sub>(a)</sub> 3	Organizzazione e logistica del cantiere	Punti 10
	- elementi utilizzati per ridurre il disagio dei passeggeri dipendenti, ecc.	
V <sub>(a)</sub> 4	- miglioramento manufatti, tipologia di esecuzione, abbattimento delle interferenze con il traffico ferroviario e automobilistico, presenze di utenti, cittadini,	Punti 10
V <sub>(a)</sub> 5	- accorgimenti tecnico-esecutivo e le modalità realizzative che si potranno in essere, nonché le apparecchiature ed i macchinari che si utilizzeranno per la riduzione dell'impatto ambientale	Punti 10
V <sub>(a)</sub> 6	- modifiche migliorative al layout progettuale, nella salvaguardia di quanto previsto nel progetto e nel rispetto degli obiettivi dell'amministrazione	Punti 10
V <sub>(a)</sub> 7	- facilità di manutenzione, maggiore economia della medesima, intervalli maggiori per gli interventi manutentivi periodici	Punti 10
	I singoli coefficienti W <sub>i</sub> , saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo le linee guida di cui allegato "F" D.P.R. n. 207/2010.	
	B) quanto al punteggio relativo all'elemento quantitativo " <b>offerta economica</b> ", <b>max punti 20</b> , il coefficiente "O" verrà calcolato attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente massimo "1"	

attribuito al concorrente che avrà formulato il prezzo più basso e il coefficiente "0" assegnato al prezzo a base d'asta.

Pertanto, per gli altri concorrenti, il coefficiente verrà determinato con la seguente formula:

$$O = (x - P_g) / (y - P_g), \text{ dove}$$

x = prezzo offerto concorrente iesimo

y = prezzo offerto più basso

P<sub>g</sub> = prezzo complessivo a base d'asta;

il riferimento a "prezzo offerto concorrente iesimo", "prezzo offerto più basso" e "prezzo complessivo a base d'asta" è da intendersi al netto degli oneri per la sicurezza.

Il punteggio relativo all'elemento prezzo è dato dal prodotto tra il coefficiente "O" così ottenuto e 20.

C) quanto al punteggio relativo all'elemento quantitativo "**tempo di esecuzione dei lavori**", **max punti 10**, si precisa che il tempo non potrà mai essere inferiore a 210 (duecentodieci) gg. naturali successivi e continui.

Pertanto le eventuali offerte temporali inferiori verranno riportate al tempo minimo previsto dalla stazione appaltante. Il coefficiente "T" sarà calcolato attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari a uno, attribuito al concorrente che avrà offerto il tempo di esecuzione più breve e coefficiente pari a zero, attribuito al tempo di realizzazione stabilito dalla stazione appaltante.

Pertanto, il coefficiente verrà determinato con la seguente formula:

$$T = (-1/90) * x + 10/3;$$

dove

x = tempo offerto concorrente esimo

Il punteggio relativo all'elemento prezzo è dato dal prodotto tra il coefficiente "T" così ottenuto e 10.

Si precisa che relativamente al punteggio totale raggiunto dal criterio di valutazione del "valore tecnico" (lettera A) di cui sopra, saranno escluse dalla gara quelle offerte che non abbiano raggiunto il punteggio minimo di 42/70, in quanto considerate non idonee alle esigenze della stazione appaltante.

Si precisa, inoltre, che saranno escluse le offerte che prevedono un termine di esecuzione dei lavori maggiore rispetto a 300 giorni;

Pertanto, l'offerta economicamente più vantaggiosa sarà ricavata con la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_{i} [ W_i * V_{(a) i} ] + T + O$$

La Commissione esaminerà e valuterà le soluzioni progettuali tenuto conto dell'aderenza delle stesse alle esigenze della committente, della loro funzionalità, del valore tecnico richiesto dalla componente tecnologica dell'intervento.

La Commissione, all'uopo nominata, valuterà, inoltre, ai sensi dell'art. 86, comma 2, d. l.vo n. 163/2006, la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli

altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

## **II. Fasi di gara:**

### **II.1 Fase iniziale di ammissione alla gara**

a) Il giorno e l'ora fissati dal par. IV.8 del bando di gara per l'apertura dei plichi pervenuti, la Commissione di gara provvede, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini, a verificare:

1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di non integrità o altre irregolarità relative alla chiusura degli stessi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte, ne dispone l'esclusione;

2) dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti "Documenti", "Offerta tecnica" ed "Offerta economica e temporale";

b) la Commissione di gara, provvede all'apertura della busta contenente i "Documenti" e a verificare:

1) che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo o con commistione di centri decisionali e, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara;

2) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), d. l.vo n. 163/2006, hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e,

in caso positivo, a escludere il consorziato indicato e il consorzio dalla gara;

3) che gli operatori economici raggruppati o consorziati o retisti, oppure le imprese ausiliarie, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti, consorzi o aggregazioni di imprese di rete, oppure abbiano assunto la veste di imprese ausiliarie per conto di altri concorrenti e, in caso positivo, a escluderle dalla gara;

4) l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e a ogni altro adempimento richiesto dal presente disciplinare di gara;

Provvede inoltre a stilare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni.

In deroga all'art. 48, comma 1, d. l.vo n. 163/2006, stante l'urgenza di concludere la procedura selettiva entro e non oltre il 31.12.2014 per non incorrere nella revoca del finanziamento pubblico concesso, la stazione appaltante non procederà al sorteggio del 10% dei concorrenti ammessi alla gara per la verifica del possesso dei requisiti autodichiarati prima dell'apertura delle offerte, riservandosi tale verifica alla conclusione delle operazioni di gara ai sensi del medesimo art. 48, comma 2.

## **II.2 Esame "Offerta tecnica"**

La Commissione di gara, in una o più sedute riservate, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle busta interna "Offerta tecnica", all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al precedente par. I, lettera A).

### **II.3 Apertura della busta "Offerta economica e temporale"**

La Commissione di gara, nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti ammessi, con almeno un giorno lavorativo di anticipo, constatata l'integrità delle buste interne della "Offerta economica e temporale", procede alla loro apertura e verifica la correttezza formale delle sottoscrizioni; indi provvede:

- 1) alla lettura dei punteggi assegnati alle offerte tecniche;
- 2) alla lettura degli importi e dei ribassi offerti da ciascun concorrente;
- 3) a verificare la non imputabilità delle offerte a un medesimo centro decisionale e all'eventuale esclusione dei concorrenti;
- 4) alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche e temporali, applicando i criteri di cui al precedente par. I, lettere A), B) e C);
- 5) alla formulazione della graduatoria e alla dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria dell'appalto; in caso di parità di punteggio tra più offerte, l'aggiudicazione provvisoria si determinerà mediante sorteggio;
- 5) a individuare le eventuali offerte anomale ai fini della relativa verifica di congruità;

6) a disporre, in seduta riservata, la verifica di congruità delle offerte sospette di anomalia, nel rispetto del procedimento di cui agli artt. 86 e ss. d. l.vo n. 163/2006 e dell'art. 121 d.P.R. n. 207/2010 (v. Cons. Stato, Sez. IV, 27 marzo 2014, n. 1478);

7) in caso di accertamento dell'anomalia dell'offerta, la stessa sarà esclusa e si procederà alla verifica dell'offerta che segue in graduatoria e, così, fino all'individuazione dell'offerta congrua;

8) si addiverrà all'aggiudicazione provvisoria, anche in presenza di una sola offerta valida.

### **III. Aggiudicazione**

a) l'aggiudicazione provvisoria diviene definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, d. l.vo n. 163/2006, a seguito dell'approvazione da parte dell'organo competente;

b) ai sensi dell'art. 11, commi 7 e 8 del d. l.vo n. 163/2006, l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica, ai sensi dell'art. 48, comma 2, d. l.vo n. 163/2006, in capo all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, del possesso dei prescritti requisiti generali e speciali; la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale potrà avvenire ai sensi dell'art. 6 bis, d. l.vo. n. 163/2006 e della delibera A.V.C.P. n. 111 del 20.12.2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, al quale tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura possono registrarsi

accedendo all'apposito link sul portale A.V.C.P. (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute;

c) ai sensi degli articoli 71 e 76 d.P.R. n. 445/2000 la stazione appaltante può:

1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, richiedendo agli altri concorrenti di comprovare i predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43, d.P.R. n. 445/2000, escludendo l'operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati;

2) annullare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara.

#### **IV. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario**

a) l'aggiudicatario è obbligato a:

1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;

2) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'art. 113 del d. l.vo n. 163/2006;

3) indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarare il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi dell'art. 3, comma 8, lett. b), d. l.vo n. 494/1996;

4) presentare un proprio piano operativo di sicurezza di cui all'art. 131, comma 2, lett. c), d. l.vo n 163/2006, all'art. 89, comma 1, lett. h) e al punto 3.2 dell'allegato XV, d. l.vo n. 81/2008;

5) l'aggiudicatario, se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'art. 17, comma 3, l. n. 55/1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;

6) per i raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi ordinari, non ancora costituiti, nonché per le imprese della rete concorrenti in R.T.I., non ancora costituiti, il cui contratto istitutivo non contiene il mandato a un organo rappresentativo e che, quindi, in fase di partecipazione alla gara hanno sostituito il mandato collettivo

speciale con rappresentanza a uno dei soggetti parte della rete, qualificato mandatario, con l'impegno scritto al conferimento dello stesso a seguito dell'aggiudicazione, devono produrre l'atto per scrittura privata autenticata o atto pubblico oppure firmato ai sensi dell'art. 24 del d. l.vo n. 82/2005 di avvenuto conferimento del mandato collettivo all'operatore economico indicato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

b) qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva i precedenti obblighi in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, è revocata dalla stazione appaltante;

c) nel caso di cui alla precedente lettera b), la stazione appaltante provvede a incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione;

d) la stazione appaltante in ogni caso e momento si riserva, e l'aggiudicatario accetta, la facoltà di revocare l'aggiudicazione dell'appalto e i presupposti atti di gara, ovvero di recedere dal contratto di appalto sottoscritto, in caso di sopravvenuta mancanza, per qualsiasi ragione, delle necessarie coperture finanziarie stanziata con la deliberazione CIPE n. 62 del 3 agosto 2011, senza che ciò comporti responsabilità alcuna di quest'ultima nei confronti

dell'aggiudicatario il quale, per l'effetto, rinuncia preventivamente a richiedere qualsivoglia risarcimento dei danni ipoteticamente subiti.

### **PARTE TERZA**

#### **DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI**

##### **I. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni**

a) tutte le dichiarazioni richieste:

1) sono rilasciate ai sensi dell'art. 47, d.P.R. n. 445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);

2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 25 settembre 2014, n. 2392);

3) devono essere corredate dal numero di fax e dall'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente, dove la stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni;

4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati o aggregati in rete, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria competenza;

b) ai sensi dell'art. 47, comma 2, d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche

stati, qualità personali e fatti relativi a altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza (v. Cons. Stato, Sez. III, 2 luglio 2014, n. 3325);

c) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli artt. 38, comma 5, 45, comma 6, e 47, d. l.vo n. 163/2006;

d) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli artt. 18 e 19, d.P.R. n. 445/2000;

e) le comunicazioni della stazione appaltante ai concorrenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese a uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della precedente lett. a), punto 3); le stesse comunicazioni possono essere fatte, a ogni effetto, anche mediante fax o posta elettronica certificata, oppure con qualunque altro mezzo ammesso dalla legge;

f) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 32 della l. n. 190/2012 e dell'art. 23, comma 1, lett b), d. l.vo 14 marzo 2013 n. 33, la stazione appaltante provvederà a dare pubblicità di tutte le informazioni relative al procedimento di aggiudicazione dell'appalto relativo alla realizzazione di tutte le opere e provviste, occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori indicati in oggetto.

## **II. Disposizioni finali**

a) **controversie**: tutte le controversie derivanti dal contratto d'appalto saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Bari, con esclusione della giurisdizione arbitrale;

b) **interpello**: la stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'art. 140, commi 1 e 2, d. l.vo n. 163/2006, per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, saranno interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori; l'interpello avverrà in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta originariamente ammessa, escluso l'originario aggiudicatario; l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dallo stesso in sede di offerta, sino al quinto migliore offerente in sede di gara, escluso l'originario aggiudicatario.

c) **trattamento dati personali**: ai sensi dell'art. 13 del d. l.vo n. 196/2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:

1) titolare del trattamento, nonché responsabile unico del procedimento è l'ing. Stefano Di Bello;

2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;

3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), d. l.vo n. 196/2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;

4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi dei vigenti provvedimenti del Garante, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;

5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della Commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso, ove abbiano interesse a ricorrere;

6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;

7) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'art. 13, d. l.vo n. 196/2003;

8) con la partecipazione l'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui alla presente lettera c);

d) **norme richiamate:** fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d'appalto:

1) il d. l.vo 12 aprile 2006, n. 163;

2) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. n. 207/2010;

3) tutta la normativa vigente compatibile con la presente gara d'appalto;

Bari, 8 ottobre 2014